



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**ARGENTINO PIETRO**, Presidente

**MONTANARO PINA**, Relatore

**FESTA LELIO FABIO**, Giudice

in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1679/2024 depositato il 16/07/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 Srl - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1sa - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** dott.Email\_1

**contro**

Regione Puglia

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto

**elettivamente domiciliato presso** Email\_3

Ag.entrates - Riscossione - Taranto

**elettivamente domiciliato presso** Email\_4

Camera Di Commercio Brindisi-Taranto

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_5

Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA

**Difeso da**

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_6

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249005596931000 TARSU/TIA 2010

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2025 depositato il 19/02/2025**

**Richieste delle parti:**

le parti si riportano ai propri scritti difensivi

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto depositato telematicamente in data 16.7.2024 la società Ricorrente\_1 srl con sede legale in Pulsano rappresentata ed assistita in giudizio dal dott. Difensore\_1 sa presso il cui indirizzo pec dott.

Email\_1 eleggeva domicilio digitale ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Taranto , il Comune di Taranto, la Camera di Commercio di Taranto e la Regione Puglia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.10620249005596931000 e delle prodromiche cartelle di pagamento recanti una pretesa tributaria ( con esclusione delle nn. 10620200017965003000, 10620210013889760000 e 10620220010705204000).

Eccepiva l'istante l'omessa notifica delle 14 cartelle impugunate e costituenti atti prodromici all'intimazione , oggetto del presente ricorso, con conseguente violazione di legge e vizio del principio di correttezza del

procedimento di formazione della pretesa tributaria nonché la conseguente estinzione della pretesa tributaria per decorso dei termini di decadenza ex art 25 DPR 602/73.

Si costituivano tutti gli Enti creditori citati che chiedevano il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva stante l'oggetto dell'unico sostanziale motivo di ricorso afferente all'attività notificatoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'ADER , a sua volta, spiegava intervento volontario ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 c.1 DLvo 546/1992 perché tardivo posto che l'intimazione impugnata era stata preceduta non solo dalla rituale notifica di tutte le cartelle sottostanti manche di vari atti interruttivi , tutti divenuti definitivi per mancanza di impugnazione.

La ricorrente depositava memorie di replica in cui ,tra l'altro, deduceva l'irritualità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone l'estromissione dal giudizio nonché lo stralcio e la non utilizzabilità dei documenti dalla stessa versati in atti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato

Per vero, a differenza di quanto sostenuto dalla società ricorrente l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica di tutte le 14 cartelle sottostanti ( come da documentazione allegata) e di molteplici atti interruttivi (avvisi intimazione, pignoramento presso terzi, comunicazione preventiva di ipoteca) tutti analiticamente riportati nell'atto di intervento dell'ADER e prodotti in atti insieme alle relative notifiche a mezzo pec.

Quanto alla ritenuta illegittimità dell'intervento dell'ADER si ritiene di non condividere detto assunto posto che, come già in altra occasione sostenuto da questa Corte, "l'intervento volontario di Ufficio diverso da quello evocato, adesivo alle ragioni di quest'ultimo, il quale tuttavia abbia un interesse proprio (come è, nella specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione vera destinataria delle eccezioni espresse in ricorso) deve ritenersi consentito nel processo tributario ai sensi dell'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 546/92, che consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile, tra le quali vi è l'art. 105, co. 2, secondo cui ciascuno può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Certo, ciò è possibile se la norma processuale civile sia compatibile con quelle del D. Lgs. n. 546/92 e non sia diversamente disposto, ma nella specie si ritiene che non vi sia incompatibilità di sorta, trattandosi di previsione volta ad agevolare la partecipazione al processo di coloro che vi abbiano un interesse meritevole di tutela e che al processo possono portare un utile contributo conoscitivo.

Né l'art. 14 D. Lgs. n. 546/92 costituisce previsione contraria, perchè si tratta di una disposizione volta a disciplinare il solo tema dell'intervento dei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso", ma che nulla dice (e dunque non vieta) sul tema dell'intervento volontario dell'Ufficio diverso che, magari, potrebbe esse un litisconsorte necessario, al quale, opinando diversamente, sarebbe precluso l'intervento volontario."

Tale assunto risulta ancor più chiaro in virtù del dettato di cui all'art. 14 c.6 bis DLvo 546/92 introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in cui è espressamente prevista, per i casi analoghi a quello oggetto di interesse , una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario

Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 2500 con distrazione, per il comune di Taranto, in favore della dr.ssa Difensore\_3 dichiaratosi antistataria.